

Roma, 26 luglio 2019

Alle Società Organizzatrici PRO  
Ai Sig. Procuratori  
Ai Comitati Regionali e  
Delegazioni Regionali e Provinciali  
p.c. Ai Sigg. Consiglieri Federali  
Ai Settori Federali

## CIRCOLARE N. 49 del 26 luglio 2019

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SETTORE PRO

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 13 luglio 2019 ha deliberato quanto segue.

- 1) **Modifica agli Artt. 8 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27** – Sostituzione della parola “*contratto*” con “*accordo/i di collaborazione sportiva*” ed eliminazione della sigla APB
- 2) **Modifica degli Artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 41 – 54 – 82 – 85 - 88**

#### Art. 8 – Tesseramento dei pugili

1. I Pugili Pro e APB per svolgere l’attività agonistica devono provvedere al tesseramento alla FPI anche tramite le ASD/SSD nonché con le Società Organizzatrici Pro, a patto che quest’ultime abbiano un Tecnico titolare e una palestra idonea. Il pugile Pro all’atto del tesseramento, che è possibile effettuare anche direttamente con la FPI, non è più obbligato a stipulare un [accordo/i di collaborazione con un Procuratore](#) né tantomeno a rinnovare l’[accordo](#) medesimo dopo la sua scadenza.
2. ... (omissis) ...
3. ... (omissis) ...
4. [il Pugile Pro dopo cinque anni \(60 mesi\) di inattività perde la qualifica e non può più tesserarsi alla F.P.I.](#)

#### Art. 9 – Limite di età

E’ consentito ai Pugili Pro di proseguire l’attività oltre i 40 anni, [solamente se nei dodici mesi precedenti hanno disputato almeno un incontro](#). Essi dovranno sottoporsi alle visite di idoneità di Legge presso il proprio medico di fiducia sotto monitoraggio della Commissione Medica Federale con l’obbligo di effettuare una angio-RM cerebrale e controlli annuali con RM cerebrale.

#### **Art. 10 – Requisiti per il passaggio al Settore Pro e ottenimento di qualifica di Pugile Pro – Modifica del comma 1**

1. Possono chiedere il passaggio al Settore Pro ed acquisire la qualifica di Pugile Pro 3<sup>a</sup> Serie, i pugili AOB che abbiano i seguenti requisiti:
    - a) appartengano alla qualifica Elite uomini e alla qualifica Elite 1<sup>a</sup> serie donne;
    - b) siano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
    - c) abbiano disputato almeno un incontro entro i dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda a passaggio al Settore Pro;
    - d) abbiano disputato almeno 15 incontri per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 Kg.;
    - e) abbiano disputato almeno 23 incontri per le categorie di peso 60-64-69-75-81Kg.;
    - f) aver totalizzato minimo il 30% di vittorie sul numero degli incontri disputati.
    - g) **non aver compiuto il quarantesimo anno di età.**
- ... (omissis)...

#### **Art. 11 – Reintegrazione nel Settore AOB**

E' consentito ad un pugile che abbia ottenuto il passaggio al Settore Pro ed abbia altresì perfezionato il relativo tesseramento, di chiedere la reintegrazione alla qualifica AOB, a condizione che non abbia disputato più di tre incontri Pro.

#### **Art. 12 – Passaggi al Settore Pro in Italia di pugili italiani residenti all'estero**

I pugili italiani tesserati alla FPI e residenti all'estero possono avanzare domanda di passaggio al Settore Pro. Sarà la FPI, nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8 e 10, a decidere in merito.

#### **Art. 13 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere**

1. I pugili italiani residenti in Italia che vogliono tesserarsi con Federazioni straniere devono obbligatoriamente comunicarlo alla FPI.
2. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere per esercitare l'attività pugilistica Pro in Italia devono:
  - a) aver ottenuto la preventiva autorizzazione di carattere tecnico da parte della FPI;
  - b) essere in possesso del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, secondo le normative vigenti.
  - c) **non aver compiuto il quarantesimo anno di età.**
3. Sarà comunque inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.F. e che **abbiano subito delle squalifiche da parte degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.**

#### **Art. 14 – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI**

1. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere che intendono tesserarsi alla FPI devono:

- a) essere in possesso dei requisiti fissati al precedente art. 10 e non aver superato il quarantesimo anno di età. In mancanza di detti requisiti devono:
- aver disputato almeno 1 incontro come pugile AOB Elite;
  - aver disputato con licenza straniera almeno n. 5 incontri Pro
  - aver già combattuto sul territorio italiano in qualità di pugile Pro.
  - non aver compiuto il quarantesimo anno di età.

... ( omissis ) ...

#### **Art. 41 – Sospensione delle riunioni e interruzione degli incontri per cause di forza maggiore**

... ( omissis ) ...

3. Qualora l'incontro interrotto non possa riprendere entro cinque minuti, il Commissario di Riunione farà proclamare il «no-decision». In caso di Titoli Italiani fino alla quarta ripresa inclusa il verdetto sarà di «no-decision»; dalla quinta ripresa in poi il verdetto sarà assegnato ai punti. Il punteggio verrà attribuito anche alla ripresa interrotta.

... ( omissis ) ...

#### **Art. 54 – Controllo del peso**

1. Il peso deve essere effettuato almeno 2 ore e mai oltre le 36 ore prima dell'incontro.

... ( omissis ) ...

#### **Art. 82 – I verdetti**

... ( omissis ) ...

##### **B) Vittoria Tecnica ai punti (V.T.P.)**

1. Vedi art. 83. In caso di Titolo Italiano, dalla quinta ripresa in poi, il verdetto sarà assegnato ai punti. Il punteggio verrà attribuito anche alla ripresa interrotta.

... ( omissis ) ...

##### **J) No decision**

1. E' pronunciato il verdetto di "No Decision", nei seguenti casi:

- a) Quando l'arbitro squalifica entrambi i pugili;
- b) Quando i pugili sono entrambi nell'impossibilità di proseguire il combattimento per ferita a seguito di colpi regolari e/o accidentali;
- c) Quando i pugili sono entrambi fuori combattimento;

- d) Quando il Commissario di Riunione o l'Arbitro è costretto ad arrestare l'incontro per sopravvenute circostanze di forza maggiore **nelle manifestazioni ordinarie e nei Titoli Italiani fino alla quarta ripresa inclusa**;
- e) Quando uno, o entrambi i pugili, è fuori combattimento per cause imputabili a difetto di costruzione o di assetto del quadrato o per altro possibile incidente non imputabile all'azione dei due pugili.
- f) in caso di violazione delle norme sportive antidoping del vincitore.

**K) Vittoria per assenza dell'avversario (V.A.A.)**

1. Ha luogo quando l'Arbitro constata l'assenza sul ring del pugile in tenuta di gara, dopo che siano trascorsi tre minuti dal suono del gong successivo alla chiamata da parte dell'Annunciatore. Il verdetto si applica da quando un medico specialista in Medicina dello Sport, ovvero un medico abilitato per il bordo ring ed iscritto al Ruolo dei Medici di Pugilato, solo per gli uomini entro le **36** ore che precedono l'incontro, certifica l'idoneità al combattimento sul Referto del Commissario di Riunione.

**Art. 85 – Controllo dei cartellini**

Al termine dell'incontro, l'arbitro provvede a ritirare i cartellini dai singoli giudici e li consegna al Commissario di Riunione; questi procede subito alla loro verifica e se rileva degli errori e delle incompletezze **deve riportarle sul retro del cartellino**.

**Art. 88 – Posta in palio del Titolo Italiano**


... ( omissis) ...

1. Per la disputa del Titolo italiano bisogna essere classificato 1<sup>a</sup> serie **ed ottenere il N.O. tecnico dal Comitato Tecnico Pro**.

... ( omissis) ...

La presente circolare annulla e sostituisce tutte le precedenti delibere o comunicazioni nelle materie corrispondenti. I Sigg. Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della presente Circolare, informando tutte le ASD/SSD affiliate del proprio territorio di competenza. Il testo della circolare e la nuova modulistica (allegata alla presente) è pubblicata sul sito web federale – [www.fpi.it](http://www.fpi.it)

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alberto Tappa  




## Accordo di Collaborazione Sportiva

### Art. 1

Il Pugile Pro Sig. \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
Tesserato con la ASD/SSD \_\_\_\_\_ affiliata alla F.P.I.

#### nomina suo Procuratore Sportivo

Il Sig. \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
Procuratore Sportivo regolarmente tesserato alla F.P.I. con licenza n° \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
domiciliato a \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

### Art. 2

Tale incarico è conferito per la durata di anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) con decorrenza dal \_\_\_\_\_

### Art. 3

La percentuale spettante al Procuratore sulle indennità del pugile è stabilita, di comune accordo tra le parti, nella seguente misura:

- a) Per incontri ed esibizioni disputati in Italia \_\_\_\_\_% (massimo consentito 25%)
- b) Per incontri ed esibizioni disputati all'estero \_\_\_\_\_% (massimo consentito 30%)

### Art. 4

I poteri e gli obblighi reciproci delle parti sono quelli stabiliti dalle retrostanti condizioni generali dell'accordo di collaborazione sportiva. Si applicano, inoltre, al presente accordo tutte le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti della F.P.I.

Il Pugile

ASD/SSD

Il Procuratore Sportivo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA**

### **1. Obblighi del Pugile**

Il pugile affida al suo procuratore mandato di rappresentarlo presso le Società Organizzatrici in Italia e all'estero per tutti gli adempimenti organizzativi che si riferiscono alla propria carriera di pugile pro.

In specie:

- a) Gli conferisce il potere di stipulare in suo nome con l'assenso della ASD/SSD di appartenenza accordi di ingaggio e di prestare opera di assistenza organizzativa e logistica per incontri ed esibizioni pugilistiche, obbligandosi fin d'ora piena e fedele esecuzione.
- b) Si obbliga a non consentire che il proprio nome e la propria qualità di pugilatore siano impiegati a fine di pubblicità, salvo consenso espresso del suo procuratore.

### **2. Obblighi del Procuratore**

Il Procuratore si obbliga a curare, come fossero suoi, gli interessi economici e morali che si riferiscono alla carriera ed alla attività sportive del pugile.

In specie:

- a) Ad adoperarsi attivamente per stipulare, nell'interesse del pugile, accordi idonei e remunerativi, in relazione allo stadio di forma ed alle possibilità dell'atleta in accordo con la ASD/SSD di appartenenza.
- b) Ad indirizzare la carriera e l'attività sportiva dell'atleta, in modo da fargli conseguire i maggiori successi che saranno possibili, e di conservare e di accrescere il suo prestigio e la sua fama sportiva. ☒
- c) A curare diligentemente tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività sportiva del pugile, ed a patrocinare i suoi interessi economici e morali in accordo con la ASD/SSD.
- d) A verificare, preventivamente, sentito il parere vincolante del tecnico sportivo e della ASD/SSD di appartenenza, lo stato di forma e di efficienza fisico – tecnica del pugile, per poter trattare i singoli incontri. ☒
- e) Ad anticipare le spese necessarie per l'allenamento e per l'istruzione tecnico – professionale del pugile, ivi incluse le spese per l'istruttore e per lo staff medico – sanitario che sarà scelto di comune accordo tra il procuratore e il pugile della ASD/SSD di appartenenza, nonché le spese di viaggio e soggiorno. Tali spese verranno rimborsate al procuratore, previa fornitura al pugile dei relativi e dettagliati giustificativi di spesa, a mezzo di deduzione del loro importo dai compensi percepiti dal pugile, da effettuarsi preventivamente al calcolo della percentuale spettante al procuratore, in modo che questa ultima venga calcolata sulla indennità netta riconosciuta al pugile ovvero tolte le spese di cui sopra.
- f) Sono a completo carico del procuratore le spese di corrispondenza (postale, telefonica, telematica).
- g) Il procuratore risponde, anche per minima negligenza o imprudenza, di ogni pregiudizio economico che il pugile possa subire.
- h) Eventuali rapporti di natura economica tra il pugile ed il procuratore dovranno essere adeguatamente documentate al fine di consentire l'attribuzione delle competenze erogate o di spettanza di ciascuno.

Le funzioni del Procuratore rientrano all'interno dei regolamenti della FPI, in quanto le attività richieste sono strettamente connesse e sussidiarie con l'attività agonistica del Pugile, così come previsto dalle prescrizioni emanate dalle Sigle Internazionali riconosciute dalla FPI (WBO, WBC, WBA, IBF, EBU). Il Procuratore, con la sottoscrizione dell'accordo, dichiara di operare secondo i regolamenti e le circolari emanati dalla FPI in materia, ed accetta incondizionatamente quanto previsto dalle norme vigenti in materia di giustizia sportiva.

### **Effetti dei provvedimenti federali sul presente accordo**

- a) L'accordo di collaborazione sportiva è inefficace qualora le parti contraenti, all'atto della firma, non siano in possesso di regolare tesseramento.
- b) Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo, essa dovrà essere deferita esclusivamente ai competenti Organi Federali in conformità di quanto disposto nello Statuto e nei vigenti Regolamenti Federali. Le relative decisioni dovranno essere accettate ed eseguite dalle parti.